Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 18 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 18 GIUGNO 1942-XX:

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorsi a posti vari nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

Concorso per esame a due posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra i laureati in ingegneria.

Concorso per esame a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

Concorso per esame a cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra i laureati in economia e commercio

Concorso per esame a sei posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche.

Concorso per esame a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui quattro da conferire ai periti tecnici industriali, otto ai ragionieri e periti commerciali, e otto ai periti agrari.

Concorso a cinquanta posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

(2414 a 2419)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 622.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1942-XX, n. 110, recante provvedimenti straordinari per la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi mercantili e di galleggianti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1942-XX, n. 110, recante provvedimenti straordinari per la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi mercantili e di galleggianti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 maggio 1942-XX, n. 623.
Integrazione per L. 3.000.000 e L. 11.250.000 dei fondi destinati alla costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto, rispettivamente, a dipendenti dei Ministeri della marina e dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di lire 13.500.000 destinato, in applicazione del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076, e giusta l'art. 1 della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1425, alla costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti della Regia marina, è aumentato di lire 3.000.000.

E' altresì incrementato di lire 11.250.000 il fondo di lire 25.000.000 destinato alla costruzione, da parte del medesimo Istituto, di alloggi per il personale della Regia aeronautica, in applicazione del predetto 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, nonchè giusta il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e la legge 1° febbraio 1940-XVIII, n. 78.

All'estinzione di detti mutui concorrerà lo Stato con una quota annua per 50 anni pari alla cinquantesima parte del solo capitale mutuato mediante appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa del Ministero della marina per la quota di lire 3.000.000 e del Ministero dell'aeronautica per l'altra di lire 11.250.000.

Art. 2.

In dipendenza del disposto del precedente articolo sono ridotti:

a) di lire 14.250.000 il fondo di lire 250.000.000 assegnato per la costruzione di nuovi alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con l'art. 7 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105;

b) di L. 285.000 il limite di impegno di L. 20.560.000 fissato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 maggio 1942-XX, n. 624.

Facilitazioni per la stipulazione e pubblicazione dei contratti colonici nel Latifondo siciliano, nel Tavoliere delle Puglie e nel territorio del Basso Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti individuali di colonia con obbligo di miglioria stipulati in ottemperanza alla legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, ed al contratto collettivo per la conduzione a colonia con obbligo di miglioria delle unità poderali del latifondo siciliano, stipulato il 30 agosto 1940-XVIII tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura possono essere redatti in carta libera e sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di lire 20, comprensiva dell'imposta di registro e di quella ipotecaria.

La stessa disposizione si applica ai contratti individuali di colonia, con obbligo di miglioria, stipulati in ottemperanza al contratto collettivo di colonia con obbligo di miglioria per le unità poderali del Tavoliere delle Puglie, intervenuto tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura in data 6 febbraio 1942-XX; si applica pure ai contratti di colonia da stipularsi nel territorio del Basso Volturno quando riguardino terreni soggetti agli obblighi di bonifica e abbiano una durata ultra novennale.

Art. 2.

Per l'autentificazione delle firme delle parti nei contratti di cui all'art. 1, spetta al notaio l'onorario fisso di lire 12,50.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 maggio 1942-XX, n. 625.

Provvedimenti per la conservazione del patrimonio gelsicolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle provincie in cui si pratica l'allevamento del baco da seta i prefetti hanno facoltà di vietare, con proprio decreto, sentito il parere o su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, l'abbattimento dei gelsi, il loro capitozamento e la potatura invernale di piante di gelso i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di età, consentendo solo la « rimondatura » e la « spun-

tatura » a sfogliatura eseguita. Possono vietare, altresì, che la foglia di gelso sia utilizzata per scopi diversi dall'allevamento del baco da seta durante i periodi primaverili ed estivo-autunnali in cui detto allevamento può essere eseguito.

Art. 2.

Il divieto di abbattimento che sia stato disposto giusta il precedente art. 1 non riguarda le piante morte, vecchie, deperite o comunque improduttive, nonchè quelle che, per la loro ubicazione sul fondo, ostacolino lavori colturali. Perchè, tuttavia, tali piante possano essere abbattute, il proprietario o possessore deve chiedere il preventivo permesso del prefetto, che provvederà sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

Chiunque abbia ottenuto il permesso di abbattimento di gelsi nei casi previsti dall'articolo precedente, ha l'obbligo di reimpiantare in sito adatto, per ogni albero abbattuto, un uguale numero di gelsi ad alto fusto od un numero quadruple di ceppaie.

Art. 4.

Nei decreti di divieto previsti dal precedente art. 1 i prefetti possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglie di gelso e non possa o non voglia utilizzarla per propri allevamenti, di porla a disposizione di terzi allevatori o di cederla a quel prezzo che, annualmente, in ogni provincia, sarà fissato dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 5.

Nei comuni delle provincie nei quali si applicano i divieti di cui all'art. 1 viene costituita dal prefetto una Commissione formata dal podestà, con funzioni di presidente, da un fiduciario dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori e da un fiduciario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Tale Commissione vigila sulla osservanza dei divieti indicati nell'art. 1 nonchè, più particolarmente, sull'adempimento delle condizioni contenute nel permesso di abbattimento previste dall'art. 3 e sulla esecuzione degli obblighi eventualmente imposti dal prefetto nei riguardi della cessione delle foglie di gelso ai sensi dell'art. 4, riferendone, ove il caso, al prefetto stesso per i provvedimenti di competenza.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 sono punite con l'ammenda fino a lire 10.000 o con l'arresto fino a tre anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 maggio 1942-XX, n. 626.

Costituzione di un fondo speciale presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro è costituito un fondo speciale di lire 40.000.000 per essere destinato esclusivamente alla diffusione della produzione cinematografica nazionale sui mercati esteri, sia mediante il finanziamento o l'assunzione di partecipazione azionaria in ditte o enti nazionali ed esteri che abbiano lo scopo della distribuzione di film e dell'esercizio di sale cinematografiche all'estero, sia in quelle altre forme che saranno ritenute atte a raggiungere lo scopo.

Alla formazione di tale fondo concorre il Tesoro dello Stato con lire 20.000.000 da versarsi in quattro rate annuali di lire 5.000.000 ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1941-42, e dalla Banca nazionale del Lavoro con lire 20.000.000 da versarsi in rate uguali a quelle dello Stato.

La gestione del fondo sarà tenuta separata e distinta a tutti gli effetti da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Art. 2.

Il Tesoro dello Stato, oltre alla quota di cui all'articolo precedente, verserà la somma di lire 10.000.000 in quattro rate annuali di lire 2.500.000 ciascuna, a partire dall'esercizio finanziario 1941-42, per la costituzione di una riserva speciale di fronte alle operazioni di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le norme per l'amministrazione del fondo e per l'utilizzo eventuale della riserva di cui all'articolo precedente saranno stabilite in apposito regolamento da predisporsi dalla Sezione e da approvarsi dai Ministeri delle finanze e della cultura popolare.

Art. 4.

La Sezione autonoma per il credito cinematografico, per tutte le operazioni da compiersi con il fondo speciale di cui è oggetto il presente provvedimento, usufruirà del trattamento tributario previsto dal R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 627.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità e riduzione dei prezzi relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità e riduzioni dei prezzi relativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 628.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, allegato al presente stato di previsione, a termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30.

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'art. 3 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 431, e precedenti disposizioni, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 1.040.000.

L'autorizzazione di spesa stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543, e successive modificazioni, e dalle leggi 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, 25 giugno 1940-XVIII, n. 842, e 23 gennaio 1941-XIX, n. 47, per opere pubbliche di bonifica a pagamento non differito, è ridotta di lire 1.040.000.

Art. 4.

Gli stanziamenti da inscrivere nell'esercizio finanziario 1942-43 in conto della spesa autorizzata dal R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modificazioni, e dalle leggi 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, 25 giugno 1940-XVIII, n. 842, e 23 gennaio 1941-XIX, n. 47, per spese a pagamento non differito relative ad opere e sussidi di bonifica integrale, dell'ammontare complessivo di L. 664.970.000, sono trasformati in annualità trentennali posticipate al tasso 5,50 % dell'importo di L. 45.753.520,18 ciascuna decorrenti dall'esercizio finanziario 1943-44, in dipendenza della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (*Spese fisse*)	43.500.000 —
2	Retribuzioni al personale non di ruolo assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici compartimentali e provinciali	4.500.000 —
3	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	180.000 —
4	Indennità e rimborsi di spese per missioni e tramutamenti del personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti (escluso il personale forestale), e per incarichi al personale di altre Amministrazioni dello Stato e ad estranei — Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni	8.300.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre Amministrazioni	700.000 —
6	Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	380.000 —
7	Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e per gli organi compartimentali e provinciali (*Spese fisse*)	1.900.000 —
8	Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero	210.000 —
9	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	40.000 —
10	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica (*Spesa obbligatoria*)	95.000 —
11	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	5.000 —
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Spese casuali	100.000 —
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238)	48.700 —
15	Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali (compresa la stampa del Bollettino degli Usi Civici e del Bollettino di pesca, piscicoltura e idrobiologia)	3.300.000 —
16	Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	2.000.000 —
		65.258.700 —
	Debito vitalizio.	
17	Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*)	16.000.000 —
18	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	15.000 —
19	Contributi all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto Nazionale Fascista contro gl'infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*)	330.000 —
		16.345.000 —
	Agricoltura.	
	I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.*	
20	Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura	248.500 —
21	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e successive modificazioni, della legge 26 settembre 1920, n. 1363	620.000 —
22	Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo	400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
23	Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole (art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e legge 21 giugno 1928-VI, n. 1391)	2.800.000 —
24	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600)	400.000 —
25	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1923-II, n. 1512)	80.000 —
26	Apicoltura: incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	60.000 —
27	Vivai governativi di viti americane - Regi uffici enologici - Cantine sperimentali - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio - Uffici agrari italiani all'estero	550.000 —
28	Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (Regio decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928-VII, n. 2690 e Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 617)	565.000 —
29	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923-I, n. 2125)	85.000 —
30	Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Regi Osservatori per le malattie delle piante - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931-IX, n. 987) (*Spesa obbligatoria*)	1.500.000 —
31	Contributi e spese per il progresso della viticoltura e della enologia (Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701)	200.000 —
32	Contributo dello Stato nella spesa di gestione dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose (articolo 19, lettera *b*), della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266)	*per memoria*
33	Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99)	170.000 —
		7.678.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	II. — Sperimentazione pratica e propaganda agraria.	
34	Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricolture	1.200.000 —
35	Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini (legge 16 giugno 1932-X, n. 826 e Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 361)	1.900.000 —
36	Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto-legge 25 novembre 1929-Anno VIII, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951), colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie	2.045.000 —
37	Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	385.000 —
		5.530.000 —
	III. — Meteorologia ed ecologia agraria.	
38	Studi sui fenomeni atmosferici - Spese e concorsi per il servizio della meteorologia ed ecologia agraria - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera per il progresso della meteorologia ed ecologia agraria	200.000 —
	IV. — Zootecnia e caccia.	
39	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (leggi 29 giugno 1929-VII, n. 1366 e 27 maggio 1940-XVIII, n. 627) - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)	16.950.000 —
40	Contributo per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	(legge 26 giugno 1887, n. 4644; Regio decreto 18 febbraio 1932-X, n. 166; articolo 9 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 319; Regi decreti 6 settembre 1923-I, n. 2125, 4 maggio 1924-II, n. 966, articoli 2 e 3 del testo unico approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627)	14.000.000 —
41	Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica - Contributi per gli osservatori ornitologici ed oasi di protezione della fauna - Contributi e sussidi ad Enti e privati per attività svolte nell'interesse della caccia - Studi e pubblicazioni — Sussidi per infortuni nell'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie (articolo 93 del testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016)	650.000 —
42	Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina - Contributi ai Comitati provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'adempimento dei compiti ad essi affidati - Contributi alla Federazione italiana della caccia e suoi organi periferici per la organizzazione dei cacciatori - Contributi al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (articoli 83 e 92 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016)	*per memoria*
43	Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina (articolo 61 del testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016)	*per memoria*
44	Somma da erogare per il mantenimento dei guardia-caccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016	*per memoria*
		31.600.000 —
		45.008.500 —
	CREDITO AGRARIO.	
45	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna - Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932)	25.500 —
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
46	Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, dal Parco nazionale di Abruzzo e dal Parco nazionale dello Stelvio (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922-I, numero 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III n. 473, 11 gennaio 1923-I, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923-I, n. 1511, 24 gennaio 1924-II, n. 168, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, 4 gennaio 1925-III, n. 69, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233, e legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	440.000 —
47	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	6.900.000 —
48	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	475.000 —
49	Istruzione forestale (scuole, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	120.000 —
		7.935.000 —
	Spese generali.	
50	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928-VII, n. 3141 e 24 dicembre 1928-VII, n. 3207, e regolamento approvato col R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997 e Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242)	60.000.000 —
51	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria — Competenze ai membri di commissioni	2.700.000 —
52	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi	2.200.000 —
53	Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario e spese funerarie in caso di decesso in servizio	1.400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
54	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale — Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3141 e Regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327)	2.600.000 —
55	Indennità di tramutamento o di missione e diarie per Commissioni al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali	82.400 —
56	Premi di operosità e rendimento al personale della Milizia nazionale forestale ed al personale forestale civile	86.500 —
57	Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	90.000 —
		69.158.900 —
		77.093.900 —
	Bonifica integrale.	
58	Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3244, e successive modificazioni ed aggiunte)	120.000 —
59	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	4.400.000 —
60	Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria - Spese per combattere la malaria	270.000 —
		4.790.000 —
	TITOLO II — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
61	Indennità e rimborso di spese per missioni; competenze ai membri di comitati, interessanti i servizi straordinari per la battaglia del grano e per il progresso di altre produzioni agrarie e dell'allevamento del bestiame (Regio decreto-legge 5 luglio 1935-XIII, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935-XIII, n. 901; Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XV, n. 2223, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553 e legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951)	1.700.000 —
62	Spese relative a sopraluoghi per gli accertamenti necessari ai fini dell'espletamento del concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo e della concessione dei contributi intesi ad estendere la superficie olivata (articolo 10, n. 3, del Regio decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, n. 1442, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 188)	300.000 —
63	Indennità e rimborsi di spese per missioni, indennità di cui all'articolo 3 del Regio decreto 6 febbraio 1927-V, n. 268, in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	5.000.000 —
64	Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto — Retribuzioni al personale non di ruolo specializzato nella tecnica della difesa delle piante coltivate (articolo 6 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156)	500.000 —
65	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale · Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza	200.000 —
66	Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	230.000 —
67	Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215 e Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1536, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 164) (*Spesa d'ordine*)	1.500.000 —
		9.430.000 —
	Agricoltura.	
	I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.*	
68	Contributi ai Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e ad Enti cooperativi agricoli, nelle spese per "impianto di enopoli e di cantine sociali (articolo 33 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266 e art. 9, secondo comma, del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 38) (*Spesa ripartita*) (5ª rata)	4.000.000 —
69	Contributi al settore della viticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'impianto di distillerie di materie vinose (articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266 e articolo 3 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 411)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
70	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, e delle leggi 3 gennaio 1929-VII, n. 94 e 18 giugno 1931-IX, n. 987 (*Spesa obbligatoria*)	193.500 —
71	Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata (articolo 10, n. 2, del Regio decreto-legge 25 agosto 1938, anno XVI, n. 1442, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 188) (*Spesa ripartita*) (4ª delle cinque rate)	4.300.000 —
72	Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi (art. 3 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*) - (5ª delle dieci rate)	4.000.000 —
73	Contributi nelle spese per la ricostituzione di castagneti (articolo 4 lett. *b*) ed articolo 5, n. 2, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*) (3ª delle 10 rate)	280.000 —
74	Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante e di frutti di pesco, di melo, di pero, di castagno, di ciliegio, di susino, di albicocco e di mandorlo (art. 4 lettera *c*) ed art. 5, n. 3, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*) (3ª delle 10 rate)	2.900.000 —
75	Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei fichi secchi (articolo 4 lettera *f*) ed articolo 5, n. 6, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*) (3ª delle 10 rate)	300.000 —
76	Contributi ai Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo e per l'organizzazione tecnica di interventi generali, nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa delle produzioni agricole (art. 6 della legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1140) (*Spesa ripartita*)	1.000.000 —
		16.973.500 —
	II. — *Incremento produzione granaria.*	
77	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553 e legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951)	2.600.000 —
78	Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, per la partecipazione degli enti e delle associazioni a carattere nazionale alle attività per l'incremento della produzione cerealicola, per le gare e concorsi nazionali e locali per la vittoria del grano e per il progresso di altre produzioni agrarie e dell'allevamento del bestiame (Regi decreti-legge 29 luglio 1925-III, n. 1316, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, 5 luglio 1934-XII, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935-XIII, n. 901, 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553, 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 178 e legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951	4.700.000 —
79	Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina (art. 2 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, modificato dalla legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745 e dalla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 652) (*Spesa ripartita*)	8.000.000 —
		15.300.000 —
	III. — *Sperimentazione e pratica agraria.*	
80	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1924-II, n. 1831, convertito nella legge 3 dicembre 1925-IV, n. 2188)	317.500 —
81	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti ai termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464	34.000 —
82	Spese occorrenti per migliorare l'attrezzatura degli Istituti statali di sperimentazione agraria (articolo 6 della legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1140) (*Spesa ripartita*)	5.000.000 —
		5.351.500 —
	IV. — *Zootecnia.*	
83	Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1734, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562 e legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627)	2.000.000 —
84	Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali e l'impianto di questi ultimi; nonchè per promuovere l'aumento della pro-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	duttività dei prati artificiali e la diffusione degli erbai e per favorire, in genere, la maggiore valorizzazione della produzione foraggiera (articolo 14 lettera *a*, della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627 e art. 9 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249)	7.150.000 —
85	Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agrario-culturale dei pascoli montani (articolo 14, lettera *b*), della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627)	5.000.000 —
86	Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura (Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 542 e legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1635) (*Spesa ripartita*).	1.800.000 —
87	Contributi ai Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione dei mangimi concentrati (articolo 4 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 154) (*Spesa ripartita*)	200.000 —
		16.150.000 —
	V. — *Demani e usi civici.*	
88	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924-II, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1766 (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
		400.000 —
		54.175.000 —
	CREDITO AGRARIO ED INTERVENTI PER LA TUTELA ECONOMICA DELLA PRODUZIONE AGRICOLA.	
89	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3139 e successive modificazioni e legge 30 ottobre 1940, anno XIX, n. 1634)	32.000.000 —
90	Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924-II, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, numero 562, 11 settembre 1925-III, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 561, e 1° luglio 1926-IV, n. 1143, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 983	2.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
91	Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da enti, società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (Regio decreto-legge 5 giugno 1933-XI, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1877) . . .	2.500.000 —
92	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928-VI, n. 586 (15ª rata)	1.500.000 —
93	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1380 (15ª rata)	1.000.000 —
94	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929-VII, n. 1107)	2.000.000 —
95	Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui di cui agli articoli 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1931-IX, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 520, 5 dicembre 1932-XI, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933-XI, n. 405, e Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 641, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 199 — Contributo all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, di cui all'articolo 87 del citato testo unico	672.718 —
96	Contributo a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1346, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 231 (8ª delle dieci rate)	1.500.000 —
97	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1132 (legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1786), 24 settembre 1931-IX, n. 1243 (legge 21 dicembre 1931-X, n. 1665), e 22 luglio 1932-X, n. 1069 (legge 30 marzo 1933-XI, n. 331), per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita*) (12ª delle venticinque rate)	2.500.000 —
98	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 maggio 1931-IX, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932-X, n. 314, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932,	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	anno X, n. 312, dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933-XI, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933-XI, n. 404 e dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, anno XIV, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 180 (11ª e 12ª rata delle due serie di 25 annualità)	46.800.000 —
99	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932-X, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932-XI, n. 1672 (11ª delle venticinque rate)	500.000 —
100	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932-X, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932-XI, n. 1672 (11ª delle venticinque rate)	1.500.000 —
101	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934-XII, n. 155; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del detto Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934-XII, n. 155 (10ª delle venticinque rate)	2.200.000 —
102	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934-XII, n. 155 (10ª delle venticinque rate)	1.000.000 —
103	Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 240, convertito nella legge 26 novembre 1931-X, n. 1484) (12ª delle 30 rate)	1.900.000 —
104	Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932-X, n. 752) (11ª delle 30 rate)	6.000.000 —
105	Contributo speciale all'Opera nazionale combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro Pontino ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 249 e del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1062, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 81	8.543.000 —
106	Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932-X, n. 720, Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1878, legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1213 e legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 325)	4.000.000 —
107	Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos per foraggi (Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2676, e legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 325)	3.000.000 —
108	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti-legge 5 aprile 1925-III, n. 438, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e 11 settembre 1925-III, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 561	2.000.000 —
109	Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici da parte di capi di famiglie numerose (articoli 4 e 14 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 877)	8.000.000 —
110	Sovvenzioni per l'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini ed impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso (legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1140) (*Spesa ripartita*)	34.000.000 —
		165.115.718 —
	Foreste.	
	Spese per i servizi.	
111	Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1927-V, n. 1125 e successive modificazioni)	1.000.000 —
112	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	800.000 —
113	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267) nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi (Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215)	*per memoria*
		1.800.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Spese generali.	
114	Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale	130.000 —
115	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia	*per memoria*
116	Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Comando della Milizia stessa	40.000 —
117	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto	200.000 —
		370.000 —
	BONIFICA INTEGRALE.	2.170.000 —
	I. — *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.*	
118	Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani; a lavori ed interventi antianofelici; a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano, nonchè alla compilazione dei piani generali di bonifica e agli studi e ricerche necessarie alla redazione dei piani stessi e dei progetti di bonifica (articoli 2, 6, 7, ultimo comma, 13, 49, 1° e 2° comma, 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, articolo 39 e seguenti del testo unico 30 dicembre 1923-II, n. 3267, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647; articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543; articolo 5 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, articolo 2 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 842 e legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 47.	*per memoria*
119	Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2 — ultimo comma — 38, 40, 43, 47, 49 — 4° comma — 51, lettera *b*), e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215; articolo 4 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543; articolo 6 del Re-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	gio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739; legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002 e articolo 2 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1 e legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 842)	*per memoria*
120	Contributo straordinario all'Ente ferrarese di colonizzazione per la bonifica della Nurra (articolo 1 della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1975)	5.000.000 —
121	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
122	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) - (*Spesa obbligatoria*)	7.500.000 —
123	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (articolo 1° del Regio decreto-legge 27 marzo 1927-V, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927-VI, n. 2430)	9.000.000 —
		21.500.000 —
	II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.*	
124	Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera *a* ad *h*, 6, 13, 49 - 1° e 2° comma - 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215 - Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 898, e successsive modificazioni)	421.971.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
125	Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articolo 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 78, 79 e 80 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215 - Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 898, e successive modificazioni)	34.000.000 —
126	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere e sussidi di bonifica integrale (legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809 e Regio decreto 29 agosto 1941-XIX, n. 1072) (1ª rata)	46.443.639 —
		502.414.639 —
		523.914.639 —
	Spese per i servizi dell'Alimentazione.	
127	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale militare e al personale senza precedente rapporto di impiego, avente incarichi direttivi nei servizi dell'alimentazione e rimborso degli emolumenti, contributi e premi dovuti pel personale di aziende pubbliche e private, avente eguali incarichi per i servizi predetti. (Regio decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 4)	*per memoria*
128	Personale non di ruolo — Retribuzioni ed indennità di licenziamento	*per memoria*
129	Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti del personale e per incarichi al personale di altre Amministrazioni e ad estranei	*per memoria*
130	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli organi periferici e di altre Amministrazioni	*per memoria*
131	Sussidi al personale in servizio	*per memoria*
132	Fitto locali	*per memoria*
133	Spese casuali	*per memoria*
134	Spese per le statistiche	*per memoria*
135	Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	*per memoria*
136	Spese per il servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra, acquisto, conservazione e distribuzione di derrate (Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385)	*per memoria*
		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Servizio per l'approvvigionamento di prodotti legnosi.	
137	Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento dei prodotti legnosi — Contributi per le assicurazioni obbligatorie (art. 5 del Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408, articolo 11 del Regio decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 469 e articolo 14 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184)	*per memoria*
138	Indennità e rimborsi di spese per missioni — Competenze ai membri di commissioni	*per memoria*
139	Premi di operosità e di rendimento al personale	*per memoria*
140	Spese per il funzionamento degli uffici	*per memoria*
141	Spese per l'acquisto diretto o requisizione del sopra suolo dei boschi, di piante, alberature, carbone vegetale ed altri prodotti legnosi in qualsiasi fase di lavorazione, nonchè per l'allestimento, l'utilizzazione ed il trasporto dei prodotti medesimi — Spese di organizzazione e custodia dei depositi di prodotti legnosi (Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408, Regio decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 469 e Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184)	*per memoria*
142	Premi ai produttori di carbone vegetale e di legna da ardere (articolo 7 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184)	*per memoria*
143	Spese per integrare la differenza fra il costo e il prezzo di vendita del carbone vegetale importato da provincie con produzione esuberante (articolo 8 del Regio decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 469 e Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184)	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	I. — ACQUISTO DI BENI.	
	Bonifica integrale.	
144	Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	II. — Accensione di crediti.	
	Bonifica integrale.	
145	Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni)	10.000.000 —
146	Somme da erogare a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito, per spese relative ad opere di bonifica di competenza statale, sistemazione di bacini montani, lavori ed interventi antianofelici, strade comunali obbligatorie dell'Agro Romano (legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809)	458.970.000 —
147	Somme da erogare a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito, per sussidi, premi ed interventi vari relativi ad opere di miglioramento fondiario e ad altre opere o attività di competenza privata previste dalle leggi sulla bonifica integrale (legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809)	206.000.000 —
	Agricoltura.	
148	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500.000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, numero 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924-II, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1766	*per memoria*
	Foreste.	
149	Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale	200.000 —
		675.170.000 —
	III. — Estinzione di debiti.	
	Spese generali.	
150	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita* — 28ª delle 50 rate)	105.105 —
	Agricoltura.	
151	Somme dovute dai consorzi provinciali dell'agricoltura da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929-VII, n. 94 e 18 giugno 1931-IX, n. 987 (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
152	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (25ª delle 35 annualità)	10.716 —
	Bonifica integrale.	
153	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa d'ordine*)	21.000.000 —
	Credito agrario.	
154	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione delle anticipazioni accordate a sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562	6.149.778 —
		27.305.599 —
	IV. — Partite che si compensano coll'entrata.	
	Bonifica integrale.	
155	Spesa per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da Istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, numero 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1784	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Credito agrario.	
156	Spese per la concessione di contributi governativi previsti dal Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2676, a carico di fondi somministrati da Istituti sovventori a' sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1784	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	65.258.700 —
	Debito vitalizio	16.345.000 —
	Agricoltura	45.008.500 —
	Credito agrario	25.500 —
	Foreste	77.093.900 —
	Bonifica integrale	4.790.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	208.521.600 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	9.430.000 —
	Agricoltura	54.175.000 —
	Credito agrario ed interventi per la tutela economica della produzione agricola	165.115.718 —
	Foreste	2.170.000 —
	Bonifica integrale	523.914.639 —
	Spese per i servizi dell'alimentazione	—
	Spese per l'approvvigionamento di prodotti legnosi	—
	Totale della categoria I della parte straordinaria	754.805.357 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Acquisto di beni	—
	Accensione di crediti	675.170.000 —
	Estinzione di debiti	27.305.599 —
	Partite che si compensano coll'entrata	—
	Totale della categoria II della parte straordinaria	702.475.599 —
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	1.457.280.956 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1.665.802.556 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	963.326.957 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	702.475.599 —
	Totale generale	1.665.802.556 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	1.100.000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	38.190.000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922-I, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	180.000 —
4	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	180.000 —
5	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	80.000 —
6	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922-I, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	15.000 —
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	10.000 —
8	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Circeo (art. 13 della legge 25 gennaio 1934-XII, n. 285)	5.000 —
9	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	2.000 —
10	Entrate ordinarie diverse	150.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	39.912.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
11	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'articolo 50 del testo unico approvato col Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267.	*per memoria*
12	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'art. 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267	*per memoria*
13	Contributi per costruzione di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda (Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215)	*per memoria*
14	Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
15	Contributo del Governo della Somalia pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
16	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	150.000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie . . .	150.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie . . .	40.062.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
17	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito . . .	*per memoria*
18	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
19	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	*per memoria*
20	Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3267 per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale	*per memoria*
21	Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali	1.200.000 —
	Totale delle entrate per movimento di capitali . . .	1.200.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
22	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri enti	700.000 —
23	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi . . .	700.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	a) ordinarie	39.912.000 —
	b) straordinarie	150.000 —
	Totale della categoria I. — Entrate effettive	40.062.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	1.200.000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	700.000 —
	Totale generale delle entrate	41.962.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	§ I. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	4.500.000 —
2	Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali	15.000.000 —
3	Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	20.000 —
4	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	3.625.000 —
5	Spese per il mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Regio decreto-legge 3 dicembre 1922-I, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	195.000 —
6	Spese per la gestione del Parco Nazionale d'Abruzzo (Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	190.000 —
7	Spese per la gestione del Parco Nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934-XII, n. 285)	55.000 —
8	Spese per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio (legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	82.000 —
9	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato e agli ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	1.225.000 —
10	Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta ai militi della Milizia nazionale forestale (art. 2 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928-VII, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3207)	854.000 —
11	Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
12	Contributo da versare allo Stato per le spese relative alla istruzione forestale nella Regia Università di Firenze, facoltà agraria e forestale (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924-III n. 2172, art. 11 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30 e Regio decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 657)	120.000 —
13	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
14	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	2.000 —
15	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	163.260 —
16	Indennità di tramutamento al personale	70.000 —
17	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	39.600 —
18	Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda, nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e alle loro famiglie	40.000 —
19	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati, gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	330.000 —
20	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	4.000 —
21	Fitto di locali	50.000 —
22	Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, stampa e per i relativi trasporti effettuati dal Provveditorato generale dello Stato	*per memoria*
23	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali — Spese per assistenza sanitaria	400.000 —
24	Spese varie di rappresentanza	5.000 —
25	Spese di liti	10.000 —
26	Restituzione di somme indebitamente introitate	10.000 —
27	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2.000 —
28	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3.452.684,30
29	Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano e Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932-X approvata col decreto interministeriale 20 settembre 1932-X	200.600 —
30	Spese in applicazione dell'art. 2, lettera *b*), della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive	33.000 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
31	Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (art. 13 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	573.855,70
	Totale delle spese effettive ordinarie	31.252.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
32	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
33	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici; acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	4.500.000 —
34	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	2.200.000 —
35	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	310.000 —
36	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
37	Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali	1.200.000 —
38	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	600.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	8.810.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	40.062.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
39	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	1.200.000 —
40	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	*per memoria*
41	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
	Totale delle spese per movimento di capitali	1.200.000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
42	Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	320.000 —
43	Somme da corrispondere a Comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	380.000 —
44	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	700.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO DELLE SPESE	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinarie	31.252.000 —
	b) straordinarie	8.810.000 —
	Totale della categoria I — Spese effettive	40.062.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	1.200.000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	700.000 —
	Totale generale delle spese	41.962.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
	Categoria I. — Entrate effettive	40.062.000 —
	Categoria I. — Spese effettive	40.062.000 —
		—
	Categoria II. — Entrate per movimento di capitali . . .	1.200.000 —
	Categoria II. — Spese per movimento di capitali . . .	1.200.000 —
		—
	Categoria III. — Entrate per operazioni per conto di terzi . .	700.000 —
	Categoria III. — Spese per operazioni per conto di terzi . .	700.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 aprile 1942-XX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca su alcuni tratti del lago d'Iseo ai fratelli Archetti Carlo, Giuseppe, Costante e Guerrino del fu Nicola.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Brescia 5 marzo 1941, n. 8354-III, col quale venne riconosciuto a favore dei fratelli Archetti Carlo, Giuseppe, Costante e Guerrino del fu Nicola il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque comprese nella torbiera d'Iseo;

Vista l'opposizione prodotta il 23 giugno 1941-XIX dal cav. Ennio Salvini e considerato che l'opposizione stessa è stata respinta per mancanza d'interesse in quanto il diritto suddetto non incide sui mappali del comune censuario di Provaglio d'Iseo di asserita proprietà del Salvini medesimo;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che i predetti fratelli Archetti si trovano nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia 5 marzo 1941-XIX, n. 8354-III, è riconosciuto a favore dei fratelli Archetti Carlo, Giuseppe, Costante e Guerrino del fu Nicola il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque costituenti la torbiera di Iseo e precisamente sui mappali nn. 1, 7, 51-a, 71, 105, 144, 483 e 506 del comune censuario di Provaglio d'Iseo; sui mappali nn. 101, 115, 131, 134, 135, 150, 151, 152, 156, 214, 218, 220, 225, 240, 242, 248, 249, 285, 286, 299, 300, 302, 318, 329, 383, 400, 662, 669, 678, 901, 1521, 1665, 1682, 1683 e 1827 del comune censuario d'Iseo e sui mappali nn. 322, 434 e 510 del comune censuario di Timoline.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per le pesca
G. RICCI

(2375)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Nerviano Arduini - Val Toccana (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Nerviano Arduini - Val Toccana (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Neviano Arduino - Val Toccana (Parma), della estensione di ettari 350, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 4 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2402)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Castione (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Castione (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Castione (Parma) della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2403)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Chiaravalle (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Chiaravalle (Piacenza);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Chiaravalle (Piacenza), della estensione di ettari 1056, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2401)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Tizzano Val Parma (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto 1° luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Tizzano Val Parma (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Tizzano Val Parma (Parma), della estensione di ettari 320, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2420)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pillerone (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Monte Pillerone (Piacenza);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Monte Pillerone (Piacenza), della estensione di ettari 1300, i cui confini sono stati delimitati con decreto Ministeriale 21 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2422)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte Penice (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Monte Penice (Piacenza);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Monte Penice (Piacenza), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2423)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monchio (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Monchio (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Monchio (Parma), della estensione di ettari 450, i cui confini sono stati delimitati con decreto Ministeriale 11 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2404)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1942-XX.

Nomina del signor Umberto Confalonieri fu Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Mario Magnoni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Umberto Confalonieri fu Alfredo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Umberto Confalonieri fu Alfredo è nominato rappresentante del signor Mario Magnoni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 26 maggio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2399)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1942-XX.

Sottoposizione al visto della Regia intendenza di finanza di Milano delle azioni della Società anonima Italiana Elettrodi A.W.P.

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Italiana Elettrodi A.W.P., con sede a Milano, via Pasquale Paoli, 10, posta sotto sequestro con decreto in data 12 agosto 1940;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Italiana Elettrodi A.W.P. dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sig. cav. De Pascale dott. Vincenzo della Regia intendenza di finanza di Milano, presso la sede della Società, in Milano, via Pasquale Paoli n. 10.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sig. cav. De Pascale Vincenzo, dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani di Milano « Il Sole » e il « Corriere della sera ».

L'esecuzione del presente decreto è affidata al predetto cav. De Pascale dott. Vincenzo.

Roma, addì 31 maggio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

(2424)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1942-XX.

Blocco del cascame derivante dalla lavorazione del pomodoro presso le industrie conserviere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale del 29 maggio 1942-XX, sulla disciplina della produzione e della distribuzione degli olii da semi;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutto il cascame derivante dalla lavorazione del pomodoro presso le industrie conserviere è bloccato a disposizione del Ministero delle corporazioni, per essere impiegato e lavorato secondo le norme stabilite negli articoli successivi.

Art. 2.

La Confederazione fascista degli industriali è incaricata di predisporre ed attuare un piano di distribuzione del cascame di pomodoro in modo da assicurare la tempestiva essicazione e separazione del seme dalle buccette.

Art. 3.

I semi di pomodoro non potranno avere diverso impiego da quello stabilito dall'art. 1 del decreto Ministeriale 29 maggio 1942-XX.

Le buccette, separate dal seme, saranno esclusivamente impiegate per la produzione di gommoresine, e a tale scopo saranno avviate, a cura della Confederazione fascista degli industriali, agli stabilimenti attrezzati per detta lavorazione.

Art. 4.

La Confederazione fascista degli industriali è incaricata di predisporre e attuare un piano di distribuzione delle gommoresine per la loro utilizzazione per gli usi che saranno indicati dal Ministero delle corporazioni, sentito il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Roma, addì 16 giugno 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(2440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro Divisione I[a] Portafoglio

Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1942-XX - N. 113

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84 —
Id. 3,50 % (1902)	80,375
Id. 3 % lordo	60,80
Id. 5 % (1935)	96,275
Redimib. 3,50 % (1934)	81,975
Id. 5 % (1936)	98,025
Id. 4,75 % (1924)	497,275
Obblig. Venezie 3,50 %	95,875
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,20
Id. 5 % (1944)	98,85
Id. 5 % (1949)	97,575
Id. 5 % (15-2-50)	97,35
Id. 5 % (15-9-50)	97,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	731558	129,50	Grosjacques *Adelina* di Pietro Giuseppe, ved. di Vicquery Giovanni-Battista, dom. a Brusson (Aosta).	Grosjacques *Maria-Adelina* di Pietro Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (mista)	3863	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6731	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	128685	35 —	Negri Francesco fu Michele, minore *sotto la tutela di Rosina Angelo fu Pietro*, dom. a Trecate (*Lecce*) *anzi* (Novara).	Negri Francesco fu Michele, minore *sotto la patria potestà della madre Rosina Pierina di Carlo ved. Negri*, dom. a Trecate (Novara).
Id.	43359	119 —	*Giudo* Enrichetta fu Gio Batta, moglie di Galmozzi Fiorentino, dom. a Sampierdarena (Genova).	*Guido* Enrichetta fu Gio Batta, ecc., come contro.
Rend. 5 %	121855	250 —	Vitale Maria fu Tommaso, ved. di Rago *Carlo*, dom. a Salerno.	Vitale Maria fu Tommaso, ved. di Rago *Raffaele-Carlo*, dom. a Salerno.
P. R. 3,50 %	304704	14 —	De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Maria*, ved. di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina). L'usufrutto vitalizio spetta ad Alessandro *Maria* di Giuseppe, ved. di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina).	De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Letteria*, ved. di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina). L'usufrutto vitalizio spetta ad Alessandro *Letteria* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	304700	49 —	De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Maria*, ved. di De Salvo, dom. a Bordonaro (Messina).	De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Letteria*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	168340	35 —	*Bruvera* Lucia fu *Giovanni*, nubile, dom. a Roma.	*Bruera* Lucia fu *Giovanni Battista*, nubile, dom. a Roma.
Id.	308563	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	322919	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	378548	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	255004	35 —	*Bruvera* Lucia fu *Giovanni*, nubile, dom. a Genova.	*Bruera* Lucia fu *Giovanni Battista*, nubile, dom. a Genova.
Id.	282165	35 —	*Bruvera* Lucia di Giovanni Battista, nubile, dom. a Genova.	*Bruera* Lucia di Giovanni Battista, nubile, dom. a Genova.
Id.	400378	350 —	*Bruvera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Roma.	*Bruera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Roma.
Id.	430492	70 —	*Bruvera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Pinerolo.	*Bruera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Pinerolo.
P. R. 3,50 %	447284	346,50	Felici Tito fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Preziuso *Maria*, dom. a Vico del Gargano (Foggia).	Felici Tito fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Preziuso *Anna Maria*, dom. a Vico del Gargano (Foggia).
Cons. 3,50 %	32025	98 —	Ricciolio Cesare di Gaetano, dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio spetta a Crotti Derossi di Costigliole *Alberto* fu Alfonso, dom. a Torino.	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Crotti Derossi di Costigliole *Pietro Alberto* fu Alfonso, dom. a Torino.
Rend. 5 %	119262	50 —	Angelelli Maria Luisa di Teofilo, *nubile*, dom. a Roma.	Angelelli Maria Luisa di Teofilo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	79283	900 —	Autino *Giovanni* fu Francesco, dom. a Torino.	Autino *Giovanni Battista* fu Francesco, dom. a Torino.
Cons. 3,50 %	801399	315 —	Cerrutti Maria fu Baldassare, moglie di Beltrame Ettore, dom. a Breno (Brescia), con usufrutto vitalizio a favore di Cerruti *Luigia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Montechiaro d'Asti (Alessandria).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Cerruti *Maria Luigia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Rend. 5 %	148538	2500 —	Fiodo Paola, *Annamaria* e Luigi di *Luigi* e di Rubinacci Pia fu Marcellino, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Rubinacci Pia fu Marcellino, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Rubinacci Pia fu Marcellino, moglie di Fiodo *Luigi*.	Fiodo Paola, *Marianna* e Luigi di *Mario* e di Rubinacci Pia fu Marcellino, ecc., come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Rubinacci Pia fu Marcellino, moglie di Fiodo *Mario*.
Cons. 3,50 %	742972	350 —	Cella *Giuseppina* di Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Molni di Rezzoaglio, frazione del comune di S. Stefano d'Aveto (Genova).	Cella *Emilia-Giuseppina* di Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	832381	700 —	Cella *Giuseppina* di Giovanni-Battista, nubile, dom. a Molini di Rezzoaglio (Genova).	Cella *Emilia-Giuseppina* di Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	329473	35 —	Ginocchio *Amalia* fu Enrico, moglie di Cademartori Luigi, dom. a Borzonasca (Genova), vincolata.	Ginocchio *Angela-Amalia-Beatrice* fu Enrico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	118860	213,50	Pozzi Giuseppe e Caterina fu Giacomo, quest'ultima *nubile*, presunti assenti, rappresentati dal curatore Pozzi Alessandro fu Giovanni, dom. a Castello sopra Lecco (Como).	Pozzi Giuseppe e Caterina fu Giacomo, quest'ultima *moglie di Pomi Carlo*, presunti assenti, ecc., come contro.
Id.	192228	3668 —	Casa di ricovero, fondazione Fenzi di Conegliano (Treviso), amministrata dalla locale Congregazione di carità, vincolata d'usufrutto a favore di Canè *Amalia* fu Antonio, dom. a Conegliano (Treviso).	Come contro, vincolata d'usufrutto a favore di Canè *Chiara-Amalia* o *Amalia*, fu Antonio, dom. a Conegliano (Treviso).
Rend. 5 %	191124	110 —	Casa di ricovero Fenzi di Conegliano (Treviso), con usufrutto vitalizio a favore di Canè *Amalia* fu Antonio, nubile, dom. a Conegliano.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Canè *Chiara Amalia*, o *Amalia*, fu Antonio, nubile, dom. a Conegliano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2056)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 5095 — Consolidato 5 % — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia, Teramo — Intestazione: Mazziotti Pasquale fu Adamo — Capitale L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 12 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2433)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di parte di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 167.

E' stato denunciato lo smarrimento di parte (metà inferiore) del mezzo foglio di compartimenti semestrali appartenente al certificato di rendita Cons. 3.50 % (1906) n. 603144 di L. 28 annue, intestata alla parrocchia della SS. Concezione in Filignano (Campobasso).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione del titolo ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 8 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2432)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 168.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 293 — Data: 17 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Crisafulli Nunzio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 P. R. 5 % — Capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 461 — Data: 10 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cottone Carmelo fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9752 — Data: 31 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Bonsignori Gustavo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 5 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Farina Bernardo fu Vitale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8361 — Data: 4 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Simeoni Francesco fu Temistocle — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33743 — Data: 31 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Castellani Maria fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7922 — Data: 4 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Piccirella Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 10 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Villani Pietro fu Girolamo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3262 — Data: 19 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Apicella Ferdinando fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6302 — Data: 29 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Manzini Massimo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36824 — Data: 4 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Micara Agostino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della rilativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2431)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai quantitativi di vino vincolabili da parte del Settore della viticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

A seguito di quesiti rivolti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste chiarisce che il Settore della viticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura a termini dell'art. 1 del decreto Ministeriale 11 dicembre 1941-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 293 del 13 dicembre 1941-XX), può vincolare, presso qualsiasi detentore, esclusi i dettaglianti i quantitativi di vino posseduti anche se questi sono inferiori ai 100 ettolitri, con esclusione, in ogni caso, dei quantitativi occorrenti ai detentori stessi per i bisogni familiari e del personale della azienda limitatamente ad ettolitri uno per persona.

In conseguenza del vincolo disposto, gli ordinativi di prelievo emessi dal Settore predetto hanno valore vincolante.

(2441)

Nomina del vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Piacenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 giugno 1942-XX, il fascista Bernardo Bertelli è stato nominato vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, in sostituzione di Guido Fresco.

(2426)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Parma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 giugno 1942-XX, il fascista Piero Vitali è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Parma, in sostituzione di Carlo Pasetti.

(2427)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Provvedimento per la ferrovia Orbetello-Porto S. Stefano concessa all'industria privata

Con decreto Ministeriale 6 giugno 1942-XX, si autorizza la Società nazionale di ferrovie e tramvie ad effettuare, in temporanea deroga degli obblighi di concessione, treni merci con trazione a carrelli a gasolio sulla ferrovia Orbetello-Porto S. Stefano.

(2428)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il successivo R. decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, integrato dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti durante il detto servizio, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data sino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardante la concessione dei benefici a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, riguardante la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizzava a bandire concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni statali durante l'anno 1942-XX;

Ritenuto che dei 25 posti disponibili nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresi nelle autorizzazioni sopra citate per l'effettuazione dei relativi concorsi, cinque debbono essere riservati per assunzioni senza concorso a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481 e dell'art. 70 del regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651, per il raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Che per effetto del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, la metà dei restanti 20 posti deve essere riservata ai chiamati alle armi per essere ricoperta mediante apposito concorso da bandirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Che di conseguenza possono ora mettersi a concorso soltanto dieci degli anzidetti 25 posti disponibili;

Viste le leggi 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, nonchè il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, con cui sono state apportate variazioni al trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al concorso non possono partecipare le donne e ne sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Al concorso sono ammessi a partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Altri dieci posti, corrispondenti alla metà di quelli disponibili nel ruolo anzidetto, sono riservati ai chiamati alle armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere dirette al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) e dovranno pervenire al Ministero stesso insieme ai documenti rispettivamente richiesti, non oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 3° del successivo art. 4.

Ciascuna domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 6 ed essere firmata dal candidato il quale indicherà in essa il proprio cognome e nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) certificato di studi, da rilasciarsi dalla competente autorità scolastica, che provi che il candidato sa leggere e scrivere;

b) estratto dall'atto di nascita (in carta bollata da L. 8), rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato di cinque anni:

1) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2) per i legionari fiumani;

3) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari anche in qualità di assimilati o militarizzati;

5) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto a favore dei quali siano stati liquidati, pensioni o assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª; della tabella allegato *A* del decreto Luotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, alle relative operazioni militari, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando essi siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

3) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

1) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita se posteriore alla Marcia su Roma;

2) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

c) certificato (su carta bollata da L. 4) dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici ovvero, nel caso di insufficienza di età che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) certificato (su carta da bollo da L. 4) di inscrizione al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data relativa alla prima inscrizione e con l'esplicita dichiarazione che l'inscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, o della partecipazione ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè in dipendenza dell'attuale guerra anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Gli aspiranti ex combattenti non inscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso ove dimostrino, con apposito certificato, di aver prodotto domanda di inscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, conseguiranno la nomina se dimostreranno, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione di avere ottenuto l'inscrizione di cui trattasi. Nel caso contrario s'intenderà decaduto ogni loro diritto alla nomina.

Per le suddette inscrizioni, da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le inscrizioni invece da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; sarà tuttavia valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale in sostituzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito.

Il certificato stesso, dovrà, in ogni caso, attestare che l'inscrizione non subì interruzione.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922 e dovrà essere convalidato dalla presentazione del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno presentare il certificato di inscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario di Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito stesso o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F. ed all'uopo designato dal Segretario del Partito, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini di S. Marino residenti nella Repubblica, dovranno comprovare la loro appartenenza al P.N.F. mediante certificato del Segretario del Partito Fascista Sammarinese, controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I cittadini di S. Marino residenti nel Regno, presenteranno invece un certificato del segretario della Federazione che li ha in forza o del vice segretario sostituente il segretario federale mobilitato. I sammarinesi che risultino inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno farsi rilasciare il relativo certificato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista di S. Marino o dai segretari federali del Regno e dovranno farlo ratificare dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

g) certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 12);

h) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte di un sanitario delle Ferrovie dello Stato;

i) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni quanto gli altri produrranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 588, 957 e 427 del Giornale militare degli anni 1922, 1936, e 1937 od analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, o del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657-5 del 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione o con il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Tale attestazione dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'O.N.I.G.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, oppure in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la presentazione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato (in carta bollata da L. 4) del podestà del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

k) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno provare tale qualità con certificato rilasciato dall'Unione stessa.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. Ove il matrimonio stesso sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, dalla dichiarazione del candidato dovrà risultare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

l) fotografia recente con firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Tutti i documenti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), e *k*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*), primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) *h*) ed *i*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tanto la domanda quanto i documenti sopraindicati dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati, i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire oltre la domanra, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacale dell'Amministrazione — essere ammessi al concorso con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

A coloro che dimostreranno di essere chiamati alle armi, ovvero di risiedere nelle colonie italiane od all'estero, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente entro i limiti di tempo che saranno determinati dall'Amministrazione.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro sarà composta come segue:

un ispettore generale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: presidente;

un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, dell'Ispettorato generale: membro;

un funzionario di gruppo A di grado non inferiore all'8°, dell'Ispettorato generale: membro;

un funzionario di gruppo *A* o *B* dell'Ispettorato generale: segretario.

Art. 6.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

I concorrenti che risulteranno idonei, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dell'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il posto di inserviente.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, l'assegno fisso mensile lordo di L. 365,82 e l'assegno provvisorio lordo di L. 73,16 mensili, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 maggio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(2413)

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico Macello di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1941-XIX, relativo al concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del pubblico Macello di Milano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 65 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso sopraspecificato:

1. Dott. Angelucci Nello . . . . punti 160.625
2. Prof. Valenti Egidio . . . . » 156.09
3. Dott. Gardinazzi Lorenzo . . . . . . » 155.56
4. Dott. Marsili Sante . . . . » 144.31
5. Dott. Paribocci Giuseppe . . . . . . » 130.53

Milano, addì 28 maggio 1942-XX

p. *Il prefetto*: SECHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del pubblico Macello di Milano;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Angelucci Nello è dichiarato vincitore del concorso per il posto di direttore del pubblico Macello di Milano.

Il podestà di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, addì 28 maggio 1942-XX

p. *Il prefetto*: SECHI

(2358)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.